

GAL TERRE VIBONESI SCARL

**“Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2022”
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”**

OPERAZIONE 19.2

Tipologia:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16, Reg. UE 1305/2013)	
Intervento 3.2.1.	<i>Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori delle Terre Vibonesi sui mercati interni</i>
Focus Area	3 A
Finalità	<i>L'intervento sostiene gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all'articolo 16 (1) (a) e (b) del Reg. (UE) 1305/2013, per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni.</i>
Beneficiari	<i>Consorzi di tutela. Associazioni di produttori.</i>
Dotazione finanziaria assegnata	142.000,00 €
Annualità	2024
Responsabile del Procedimento	<i>Direttore GAL Terre Vibonesi - Dr. Emilio Pierpaolo Giordano</i>
Contatti	<i>PEC galterrevibonesi@pec.it info@galterrevibonesi.it</i>

Sommario

1. BASE GIURIDICA.....	3
2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 3.2.1. "AIUTI AD ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE IMPLEMENTATE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI"	3
3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	3
4. BENEFICIARI	4
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROPONENTI	4
6. IMPEGNI E PRESCRIZIONI OPERATIVE	4
7. AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE	5
8. COSTI AMMISSIBILI	6
9. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI	7
10. ENTITÀ E PERCENTUALI DI AIUTO	8
11. CRITERI DI SELEZIONE	8
12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	9
12.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	9
12.2 Documentazione da presentare in fase di concessione del contributo.....	10
13. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO	10
14. RINVIO	10

1. BASE GIURIDICA

Art.16, Reg. UE 1305/2013.

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 3.2.1. "AIUTI AD ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE IMPLEMENTATE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI"

La misura 3.2, attraverso l'intervento 3.2.1 "Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate dai gruppi di produttori delle Terre Vibonesi sui mercati interni", mira a sostenere gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto dai regimi di qualità elencati all'articolo 16 (1) (a) del Reg. (UE) 1305/2013, per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l'acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero dai regimi di qualità riconosciuti dagli stati membri.

L'area Leader del vibonese si caratterizza per la presenza di numerose produzioni agroalimentari di qualità. L'operazione contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. Altresì, contribuisce in modo prevalentemente nell'attuazione della strategia del P.A.L. nel contesto tematico riferito allo "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali".

L'intervento proposto contribuisce a definire il "valore" dell'identità del Territorio ed a rafforzare il legame tra l'agricoltura e multifunzionalità anche su scala locale.

Il percorso di promozione e valorizzazione delle produzioni locali di qualità, vuole favorire la commercializzazione secondo i criteri tipici della filiera corta, afferenti alle produzioni biologiche certificate, che costantemente incontra l'interesse di singoli produttori e di gruppi di produttori al pari delle attenzioni dei consumatori e degli Enti locali dell'area.

Nell'ambito della strategia prefigurata dal GAL Terre Vibonesi - Misura 19 - (S.L.T.P. Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014/2020, l'intervento contribuisce:

- ✓ agli obiettivi della FA 6B in quanto sostiene la diffusione dell'adozione dei regimi di qualità tra le imprese agricole e la comunicazione ai mercati ed ai consumatori degli elementi qualitativi che caratterizzano i prodotti;
- ✓ alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in quanto favorisce un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni e promuove la conoscenza della qualità e della sostenibilità di produzioni certificate ed in particolare di quelle biologiche locali;
- ✓ agli obiettivi trasversali clima e ambiente, in quanto, esercitando la diffusione dei regimi di qualità certificata e la diffusione di sistemi di certificazione di prodotto, si ottiene una riduzione di emissioni climalteranti ed un assorbimento di CO2 migliorando la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

L'operazione agisce, quindi, sui fabbisogni F8, F9 e F11 del Programma, in quanto consente di rafforzare sui mercati la conoscenza delle caratteristiche peculiari dei prodotti certificati regionali, contribuendo indirettamente sul rafforzamento della competitività delle singole aziende agricole (F4). Con il presente bando, il GAL Terre Vibonesi intende finanziare le attività di informazione e promozione svolte sui mercati interni (Territorio dell'UE), incluse le iniziative di promozione dei prodotti sul Territorio di produzione.

Sul piano strategico, punta a valorizzare la fase di aggregazione del prodotto e la fase di commercializzazione, affrontando il problema dell'apertura verso nuovi mercati e del consolidamento di quelli esistenti, con particolare attenzione alle potenzialità espresse dalle produzioni bio certificate e a marchio di qualità (DOP, IGP).

L'intervento dovrà concludersi entro 12 mesi dalla firma della lettera di concessione del sostegno.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è riconosciuto per le attività che si svolgono in Italia e in altri Paesi dell'UE.

I prodotti agricoli ed alimentari di qualità ammessi a partecipare devono essere ottenuti nel territorio dell'area del GAL Terre Vibonesi.

4. BENEFICIARI

- ✓ Consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99;
- ✓ Associazioni di produttori agricoli.

Le aggregazioni proponenti dovranno essere già costituite fin dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROPONENTI

Fermo restando quanto disposto ai precedenti punti, i piani di informazione e promozione possono riguardare soltanto i prodotti rientranti nell'ambito dei regimi di qualità di cui alla lett. a) dell'art. 16 del Reg (UE) n. 1305/2013 e consultabili al link <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>. Il loro stato dovrà essere "registered". Il proponente deve presentare un piano integrato di informazione e promozione.

I soggetti richiedenti possono presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative.

L'associazione proponente deve presentare un piano integrato di informazione e promozione.

Il piano di informazione e promozione dovrà presentare i seguenti contenuti minimi:

- Elenco delle imprese che compongono l'associazione.
- Indicazione dei prodotti oggetto del piano di informazione e promozione e dei regimi di qualità interessati; indicazione delle dimensioni di ciascuna impresa in termini di quantità di prodotto certificato, valore della produzione certificata o certificabile alla data di presentazione della domanda.
- Analisi dei mercati di riferimento; attuale posizionamento sugli stessi dell'associazione e delle imprese che la compongono; difficoltà riscontrate e potenzialità.
- Obiettivi del piano di informazione e promozione.
- Scelta dei messaggi in relazione ai diversi segmenti di mercato (target); scelta degli strumenti attraverso i quali saranno veicolati i messaggi.
- Piano delle attività: descrizione dettagliata del progetto di informazione e promozione da realizzare; cronoprogramma di sintesi
- Piano dei costi: analisi dettagliata dei costi da sostenere per ciascuna azione programmata, con riferimento ai "costi ammissibili" (punto 8 di queste disposizioni attuative); se del caso, ripartizione dei costi per singolo componente dell'associazione
- Descrizione dei risultati attesi; definizione di un set di indicatori intermedi e finali per monitorare l'avanzamento del piano di informazione e promozione verso gli obiettivi stabiliti.

I piani dovranno prevedere un'adeguata azione di comunicazione integrata e azioni coerenti con le "azioni di informazione e promozione" di cui al punto 7 di queste disposizioni attuative. I piani potranno prevedere la partecipazione a fiere di rilevanza internazionale.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate da quelle associazioni di produttori che risultassero o le cui imprese componenti dovessero risultare "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del soggetto proponente o del capofila dell'aggregazione e di tutti i componenti dell'aggregazione coinvolti, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – art. 13 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero - art. 15).

6. IMPEGNI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

L'associazione proponente, beneficiaria di un contributo, si impegna a:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo (si veda il successivo punto 13.2);
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;

- sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
- non richiedere/ricevere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentato; In particolare, l'attuazione dell'operazione deve garantire la complementarietà ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin), con eventuali attività di informazione e promozione già previste nei piani operativi delle OP;
- non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli DOP – IGP: in questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale;
- non utilizzare le azioni di informazione e promozione da realizzare per marchi commerciali;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte; a tale proposito, consentire, vista la tipologia di intervento, l'eventuale attività di verifica in itinere comunicando al GAL, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di realizzazione delle attività;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- impegnarsi ad utilizzare il logo del GAL Terre Vibonesi;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

In particolare, tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate deve essere conforme al regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato III, e successive modifiche ed alle linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità dei beneficiari", disponibile sul sito www.calabriapsr.it, alla sezione "comunicazione" – "obblighi di comunicazione per i beneficiari" o sul sito www.galterrevibonesi.it.

Per le attività che riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità istituiti con il Reg (CE) n. 834/2007 e con il Reg. (UE) 1151/2012, è obbligatorio inserire nel materiale informativo, promozionale e pubblicitario il logo comunitario previsto da tali sistemi.

7. AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Nell'ambito del piano di informazione e promozione possono essere previste le seguenti azioni di informazione e promozione:

- l'organizzazione di attività promozionali da svolgersi presso i punti vendita e della distribuzione organizzata (supermercati, ipermercati) e nel canale Ho.Re.Ca.;
- l'organizzazione di incontri e workshop con operatori economici, giornalisti ed esperti di settore, da svolgersi anche presso le aziende.
- l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni e la realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti;
- la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità attraverso strumenti cartacei o multimediali;
- la realizzazione di campagne pubblicitarie,

In particolare, le azioni sopra elencate devono essere orientate alla informazione e promozione relative ai prodotti di qualità sui mercati nazionali e/o dei Paesi dell'UE.

Per come indicato all'art. 4(2) del Regolamento di attuazione (UE) 807/2014, le azioni di informazione e promozione devono:

- essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei regimi di qualità dei prodotti

agricoli e dei prodotti alimentari;

- attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità di cui trattasi.

Inoltre, le azioni di informazione e promozione non devono essere state già avviate alla data di presentazione della domanda né aver generato spese.

Il sostegno non è concedibile per attività di informazione e promozione che si riferiscano a specifici marchi commerciali a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammissibili all'aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all'acquisto utilizzando l'origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti coperti di regimi di qualità quali quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, quali i prodotti DOP e IGP. In questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale.

L'attuazione dell'operazione deve garantire la complementarità ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin), con eventuali attività di informazione e promozione già previste nei piani operativi delle OP.

8. COSTI AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili i costi collegati alla preparazione ed attuazione delle azioni elencate al precedente punto, in particolare:

- a) elaborazione del piano di informazione e promozione e creazione dell'immagine coordinata da utilizzare per tutte le azioni e per l'intero periodo di attuazione del piano di informazione e promozione;
- b) quote di iscrizione a fiere e manifestazioni;
- c) affitto e manutenzione dello spazio espositivo; affitto sale per l'organizzazione attività extra- fieristiche;
- d) acquisto di arredi e attrezzature per l'allestimento degli spazi espositivi da utilizzare per tutte le fiere e per l'intero periodo di attuazione del piano di informazione e promozione. In caso di acquisto, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti. In alternativa, arredi ed attrezzature possono essere noleggiati;
- e) elaborazione testi, traduzione e stampa di prodotti cartacei e multimediali; produzione di immagini fotografiche e video; cartellonistica; gadget; elaborazione, pubblicazione e diffusione volantini promozionali per la GDO; realizzazione, sviluppo e pubblicazione di siti web;
- f) acquisto spazi e servizi pubblicitari e pubbli-redazionali su internet, carta stampata, tv e radio e volantoni promozionali della CDO;
- g) compensi ed eventuali rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio per interpreti, hostess, sommelier, ufficio stampa ed altri prestatori di servizi qualificati;
- h) costi di spedizione dei prodotti e del materiale promozionale;
- i) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale del soggetto proponente per lo svolgimento delle attività e degli operatori di settore invitati presso l'azienda per specifiche attività di incoming;
- j) spese per il personale del soggetto gestore e dei partner di progetto per lo svolgimento delle attività esterne previste dal progetto;
- k) Spese per la remunerazione del prodotto che è oggetto dell'attività promozionale, per un importo massimo pari al 20% del totale delle spese ammissibili ed afferenti alla specifica iniziativa, purché tali prodotti siano forniti dal proponente o da altri soggetti partecipanti al progetto al prezzo franco azienda ridotto del 30% dal listino ed al netto dell'iva;
- l) spese di gestione per il coordinamento e l'organizzazione delle attività entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammissibile.

Non saranno ritenute ammissibili le spese riferibili a:

- costi interni di personale, ad eccezione di quelli eventualmente compresi tra le spese di gestione, entro i limiti previsti da questa voce;

- spese relative alla “dotazione” obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
- catering e cene di gala;
- IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013);
- le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ai fini del rispetto del principio dell'effetto incentivante degli aiuti.

I “contributi in natura” sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del MiPAAF e alle disposizioni procedurali allegate al bando.

9. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

La ragionevolezza dei costi esposti nel progetto sarà valutata attraverso i parametri descritti di seguito.

- ✓ I costi previsti dal proponente potranno essere decurtati in sede di istruttoria della domanda di sostegno sulla base dell'analisi di ragionevolezza.
- ✓ In generale, tutti i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività (che non possono superare il 5% dell'importo totale della spesa ammissibile) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.
- ✓ **I costi devono derivare dal confronto fra tre preventivi analitici, trasmessi da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta dell'offerta che presenta il prezzo più basso.**
- ✓ Nel caso di acquisizione di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un'unica offerta, supportata da una relazione giustificativa nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di finanziamento. La relazione sarà comunque valutata dall'ufficio istruttore.
- ✓ In caso di utilizzo del personale interno per le attività di gestione e coordinamento, esclusivamente per la quota parte di ore lavoro dedicata al progetto, sempre che tale apporto sia preventivamente inserito nelle attività del progetto, si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l'impiego nel progetto sia in termini temporali che di attività svolta. Il costo del personale interno deve essere quantificato in base al costo orario per persona e alla durata della sua prestazione, suddivise per azione e per mese di attività. Il beneficiario deve supportare la rendicontazione con tutta la documentazione idonea (ordine di servizio, buste paga, ecc.) supportata dal timesheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nell'attività in questione sul totale delle ore rese da parte del personale. Per il pagamento delle ritenute e dei contributi, il beneficiario deve dimostrare di aver effettuato i pagamenti (Mod. F24) relativi al personale impiegato nel progetto e nel caso di versamenti cumulativi, specificare i pagamenti riferiti al personale impiegato. Il costo orario del personale dipendente rendicontato dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego. Tale metodo di calcolo orario è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 2, “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile” del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il personale non dipendente il costo da imputare al progetto è calcolato sulla base del contratto di collaborazione e nel rispetto dei limiti sopra indicati. Tale contratto deve contenere anche il riferimento alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata.
- ✓ Per le spese di trasferta (viaggi, vitto, pernottamento), connesse con la partecipazione a fiere ed altre azioni di informazione e promozione, comprese le attività di incoming, debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 342 del 28 luglio 2011, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

	Viaggio	Pasti	Pernottamenti
Personale dirigente	Biglietti aerei in classe economica; biglietti di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe; rimborso chilometrico , per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	30,55 € per singolo pasto (estero 39,71 €)	200 € per singolo pernottamento (estero 250 €)
		61,10 € per due pasti al giorno (estero 79,42 €) in caso di trasferte di durata uguale o superiore a 13 ore.	
Personale non dirigente		22,26 € per singolo pasto (estero 28,94) per missioni di durata non inferiori a 8 ore	150 € per singolo pernottamento (estero 200 €)
		44,26 € per due pasti al giorno (estero 57,88) in caso di trasferte di durata uguale o superiore a 13 ore.	

I compensi per interpreti, hostess, sommelier e altri prestatori di servizi qualificati devono essere compresi entro l'importo massimo di 200 euro (IVA e altri oneri inclusi) in territorio nazionale e di 300 euro (IVA e altri oneri inclusi) all'estero, per ogni giorno di durata dell'evento o manifestazione (oltre agli eventuali rimborsi per la trasferta).

10. ENTITÀ E PERCENTUALI DI AIUTO

L'aliquota di sostegno è fissata al 70% delle spese ammissibili.

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale e solo in base ai costi realmente sostenuti per le azioni di informazione e promozione.

L'aliquota di sostegno è fissata al 70% delle spese ammissibili.

L'importo massimo di ogni progetto è pari ad € 142.000,00 di contributo pubblico.

I progetti possono essere presentati dai singoli consorzi di tutela riconosciuti, BIO, DOP o IGP.

L'IVA è da ritenersi inclusa nel valore totale del progetto qualora il proponente dimostri di non poterla recuperare ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

11. CRITERI DI SELEZIONE

Il sostegno è concesso, nei limiti della dotazione finanziaria del bando, soltanto alle domande di sostegno che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso di almeno due criteri.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, questo per agire con maggiore efficacia sulla composizione delle filiere alimentari di qualità	15	Proposta che riguarda prodotti alimentari derivanti dalla trasformazione del prodotto agricolo	15

Riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituito a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, produzioni biologiche, per agire con maggiore efficacia sul recupero della posizione di mercato e di incremento di valore aggiunto conseguibile dallo specifico comparto, assegnando maggiore priorità alle produzioni biologiche con un chiaro e riconoscibile legame ad un dato territorio	5	Produzioni appartenenti a regimi biologici	5
Riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di produzione e/o di valore aggiunto	15	Zootecnia, lattiero caseario, olivicoltura, vitivinicolo, ortofrutta	15
Rappresentatività del soggetto proponente in termini di valore aggiunto rappresentato e/o di quota sulle imprese regionali certificate per il medesimo regime di qualità	max 15	Proposta presentata da un Consorzio di Tutela che aggrega più del 10% del totale della produzione certificata	15
		Associazioni di agricoltori che aggregano più del 10% del totale locale della produzione certificata, in caso di prodotto certificato biologico più dell' 1% della produzione locale	10
Riferirsi ad un prodotto appartenente ad altri regimi di qualità	10	Produzioni appartenenti a regimi di qualità a norma dei regolamenti unionali DOP o IGP	10

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

12.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Ciascuna domanda di sostegno dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Piano di informazione e promozione, elaborato tenendo in considerazione le prescrizioni ed i contenuti minimi elencati al punto 5 "Condizioni di ammissibilità".
2. Dichiarazione sostitutiva, corredata da copia del relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato alle presenti disposizioni (ALLEGATO 1), nella quale dovranno essere rese, tra l'altro le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità ed agli impegni.
3. Copia dell'Atto costitutivo, dello statuto ed elenco soci.
4. Preventivi di spesa per la valutazione della congruità dei costi. Per ciascuna fornitura, il proponente dovrà presentare 3 preventivi dettagliati, comparabili, acquisiti presso fornitori indipendenti, regolarmente datati e firmati, con annesse le relative richieste da parte del soggetto richiedente (proponente o componente dell'associazione che dovrà sostenere la spesa). Nei casi in cui è possibile presentare una sola offerta, relazione giustificativa che attesti l'impossibilità di rivolgersi ad altri fornitori.
5. Altra documentazione ritenuta utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;
6. Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo della domanda di sostegno, racchiuso in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA"

La ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip,

nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

12.2 Documentazione da presentare in fase di concessione del contributo

Se la domanda di sostegno è istruita positivamente e collocata in graduatoria in posizione finanziabile, al beneficiario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:

- Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni ed a riscuotere gli aiuti.
- Ove pertinente, statuto ed atto di nomina degli amministratori in carica.

13. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link: <http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte.

Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2022 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.